

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) ORLANDI	Presidente
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DE VITIS	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore BENINCASA MAURIZIO

Seduta del 24/07/2018

FATTO

La cliente il ricorso chiede al Collegio di “accertare la liceità del comportamento” dell’intermediario che le avrebbe revocato senza preavviso il bancomat, atto che “poteva arrecare danni e difficoltà all’utente considerato che la carta è utilizzabile in tutta Italia e all’estero”.

L’intermediario con le controdeduzioni, in via preliminare, eccepisce la genericità della domanda attorea che non esplicita alcuna richiesta concreta.

Nel merito rileva che con il marito della ricorrente (ex dipendente) erano stati stipulati alcuni contratti di c/c e deposito titoli che esulano dall’oggetto della controversia e che il coniuge ha maturato “un’incomprensibile ostilità”.

Sottolinea che in data 12/9/2016 la Filiale competente ha ricevuto una email dal competente Settore della Banca, contenente la richiesta di trasferibilità dei conti individuali intestati ai coniugi con l'autorizzazione a procedere all'estinzione del conto. Il 13/9/2016, alle ore 16,00 circa, è stato dato seguito a tali disposizioni, procedendo anche all'estinzione della carta bancomat n. 3267487. Alle 16,30 la coppia ha cercato di effettuare un prelevamento all'ATM della stessa Filiale con la carta in questione che, pertanto, è stata ritirata dall'apparecchiatura; i clienti sono quindi entrati in Filiale - già oltre l'orario di apertura al pubblico - ed il marito ha iniziato a lanciare impropri contro la Banca senza ascoltare alcuna spiegazione circa l'avvenuta esecuzione di una disposizione impartita dalla ricorrente stessa.

La parte resistente, inoltre, osserva con riferimento ad asseriti danni di varia natura patiti, che i clienti avevano a disposizione anche la carta di credito intestata alla ricorrente, oltre a tutte le carte di debito e credito del marito; pertanto, non hanno avuto alcuna operatività

bloccata, né sono incorsi in cattive figure presso i punti vendita. Infatti, il marito ha utilizzato il proprio bancomat n. 10719753 lo stesso giorno, alle ore 16.02, presso un esercente ubicato molto vicino alla predetta Filiale. Rileva, altresì, che la Banca si è fatta carico dei piccoli saldi negativi lasciati sui conti correnti estinti dai clienti in questione.

L'intermediario, quindi, chiede di dichiarare il ricorso irricevibile o, in subordine, di respingerlo.

In occasione della riunione del 18 luglio 2017 il Collegio ha sospeso il procedimento e ha disposto che "la parte ricorrente precisi il numero della carta di pagamento in controversia e il numero del conto corrente sul quale la stessa è appoggiata". Con comunicazione dell'1/9/2017 la ricorrente ha precisato il numero della carta bancomat e del conto corrente sul quale la stessa era appoggiata.

DIRITTO

Il Collegio è chiamato, preliminarmente, ad esaminare l'eccezione preliminare dell'intermediario relativa alla asserita genericità della domanda.

L'eccezione non è fondata. Infatti, la domanda, ancorché non si lasci apprezzare per la sua completezza, non preclude al Collegio di individuare l'oggetto della controversia attraverso un'analisi complessiva del ricorso (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 10023/2016).

Venendo al merito della controversia, il Collegio rileva che dalle deduzioni delle parti e dai documenti prodotti emerge l'infondatezza della pretesa del ricorrente. Infatti, anche alla luce dell'integrazione istruttoria all'esito della sospensione del procedimento, si può affermare, come dedotto dall'intermediario, che la chiusura del conto corrente oggetto della lite e la revoca della carta bancomat sullo stesso appoggiata sia avvenuta su esplicita richiesta della ricorrente e nei termini stabiliti.

In ogni caso, la parte ricorrente non ha formulato alcuna richiesta risarcitoria, limitandosi a chiedere l'accertamento della liceità della condotta dell'intermediario che, come sopra rilevato, non può essere contestata. L'esistenza di danni è stata prospettata solo in termini eventuali e senza alcuna allegazione concreta e alcun supporto probatorio.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURO ORLANDI